



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Rep. n. 1956

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE, RESTAURO, MIGLIORAMENTO SISMICO
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MULINO BRUNFORTE
(SEC. XIII)**

CIG: 94115733BC - CUP: I65F21001670001

Importo contrattuale: **euro 513.991,53** (euro

cinquecentotredicimilanovecentonovantuno/53),

comprensivo degli oneri per la sicurezza di **euro**

19.467,26 (euro

diciannovemilaquattrocentosessantasette/26), oltre

Iva nella misura di legge

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023, il giorno 2 del mese di febbraio

(02.02.2023), nella residenza Municipale del Comune

di Gualdo (MC), innanzi a me Tiburzi Sara, Segretario

Comunale del Comune di Gualdo, autorizzato, ai sensi

dell'art. 97, comma 4, lett. C) del D.Lgs. 18.08.2000

n. 267 a rogare il presente atto, sono personalmente

comparsi:

da una parte, il COMUNE DI Gualdo, nella persona di

Antenucci Gianvittorio, nato a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED], che dichiara di agire nel presente atto



in nome e per conto del predetto Comune C.F.
83002290431 / P. IVA 00287090435, in qualità di
Responsabile del Servizio Tecnico, con i poteri di
cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 - di seguito amministrazione / stazione
appaltante;

dall'altra parte, il signor Celi Massimiliano, nato a
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] residente a
[REDACTED] [REDACTED] in Via Volpi n. 19, C.F.
CLEMSM65T24E783M, in qualità di legale rappresentante
della ditta CELI COSTRUZIONI SRL, P.IVA 01710510445,
con sede in Falerone (FM) in Viale della Resistenza
n. 129, di seguito Affidatario;

Dell'identità personale delle parti, come sopra
costituite, io Segretario comunale, mi sono
personalmente accertato.

Premesso

- che con delibera di Giunta Comunale n. 68 del
20.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto esecutivo denominato
RIFUNZIONALIZZAZIONE, RESTAURO, MIGLIORAMENTO SISMICO
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MULINO BRUNFORTE
(sec. XIII), redatto dall'arch. Scalella Marco e
dall'ing. Mogianesi Attilio, per l'importo
complessivo di euro 1.003.000,00 finanziato con Fondi



PNRR/PNC;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione a contrattare del Responsabile Servizio Tecnico LL.PP. n. 114 (R.G. 169) del 13.08.2022 è stato avviato il procedimento per l'affidamento in appalto dei suddetti lavori con il sistema della procedura negoziata senza bando di gara previa consultazione di almeno cinque operatori economici, mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, con esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016;

- che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 177 (R.G. 260) del 10.11.2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all'operatore economico CELI COSTRUZIONI SRL, con sede in Falerone (FM) in Viale della Resistenza n. 129, P.IVA 01710510445, per l'importo di euro 513.991,53 (euro cinquecentotredicimila novecentonovantuno/53), comprensivo degli oneri per la sicurezza di euro 19.467,26 (euro diciannovemila quattrocentosessantasette/26), oltre Iva nella misura di legge, essendo risultato il miglior offerente con il ribasso del 21,367 per cento;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti



dal bando ed è stata verificata l'idoneità dell'affidatario a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi;

- che è stato acquisito il Durc con esito di regolarità dell'affidatario;

- che per il finanziamento dell'intervento si è provveduto con fondi PNRR - Fondo Complementare Sisma di cui al capitolo 2864, codice di bilancio 08.01-2.02.02.01.000 del bilancio di previsione 2022-2024;

- che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore sono finanziate con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Comune di GUALDO (MC), come sopra rappresentato, appalta i lavori di Rifunzionalizzazione, restauro, miglioramento sismico ed efficientamento energetico del Mulino Brunforte (sec. XIII) all'operatore economico CELI COSTRUZIONI SRL, con sede in Falerone (FM) in Viale della Resistenza n. 129, P.IVA 01710510445, che accetta a mezzo dell'intervenuto



sig. Celi Massimiliano senza riserva alcuna sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere. L'affidatario si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice Civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto esecutivo a base di gara.

I lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm - DNSH".

Art. 2 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad euro 513.991,53 comprensivo degli oneri previsti per la sicurezza pari a euro 19.467,26, oltre Iva come per legge.

Il contratto è stipulato a misura secondo le indicazioni del Capitolato Speciale di Appalto.

I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 29 del D.



Lgs. n. 4/2022 (c.d. Decreto sostegni-ter):

Fino al 31 dicembre 2023

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo (ai sensi dell'art. 29, comma 1 DL 27 gennaio 2022 n. 4).

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento rispetto al prezzo rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza alle seguenti condizioni:

le compensazioni sono ammesse nel limite delle risorse indicate nel comma 7 dell'art. 29 ovvero sia: somme appositamente accantonate per imprevisti, nel



quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa; somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL.

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS di cui al comma 2 dell'art. 29, di un'istanza di



compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.

Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come segue:

se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5 per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza;

se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5 per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.



Art. 3 - Nomina dell'affidatario

Si dà atto che l'affidatario ha concorso alla gara d'appalto, come impresa individuale e che pertanto eseguirà in proprio i lavori, fatto salvo quanto dichiarato dallo stesso in tema di subappalto.

Si dà atto che in sede di gara l'Affidatario, come risulta dagli atti relativi, ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto e con riguardo alle seguenti categorie di opere e lavori, comunque nel limite massimo consentito dalla legge.

Categoria OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, nella misura massima del 50 per cento per un importo di euro 240.781,69 (euro duecentoquarantamilasettecentoottantuno/69).

Categoria OS2A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, nella misura del 100 per cento per un importo di euro 28.268,56 (euro ventottomiladuecentosessantotto/56).

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, in particolare riportando nelle fatture elettroniche il CIG e il CUP come sopra richiamati.



L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura/ufficio territoriale della Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni per le commesse pubbliche.

A tal fine è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo per la ditta CELI COSTRUZIONI SRL il signor:

Celi Massimiliano, nato a [redacted], residente a [redacted] C.F. [redacted], in qualità di legale rappresentante.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche presso la Banca BPER Banca, filiale di Piane di Falerone, Viale della Resistenza n. 168, IBAN IT [redacted].

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni,



condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 5 - Disposizioni e norme regolatrici del contratto

L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento e dal Codice degli Appalti;

D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, limitatamente agli articoli non abrogati;

D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli Appalti;

Regolamento del Codice dei contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli articoli non abrogati.

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120;

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con L. 29 luglio 2021 n. 208;



D.L. n.17/2022 convertito con Legge n.25/2022 con particolare riferimento all'art.29;

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Codice dell'ambiente);

D.Min.Svil.Ec. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di impianti all'interno degli edifici, con modifiche introdotte dal D.M. 19 maggio 2010;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

L'affidatario è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand'anche non



esplicitamente richiamati nel testo.

Art. 6 - Documenti facenti parte del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

il Capitolato Generale di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e smi, per quanto applicabile e limitatamente alle parti vigenti;

il Capitolato Speciale d'Appalto;

gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

il computo metrico estimativo;

l'elenco dei prezzi unitari;

i piani di sicurezza previsti dal Codice degli appalti;

il cronoprogramma;

le polizze di garanzia.

Conformemente alle disposizioni vigenti, i documenti sopraelencati possono non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché vengano conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di



consegnarli all'affidatario nell'ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e dell'offerta economica prodotta in sede di gara che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, pur non materialmente allegate.

Art. 7 - Valutazione dei lavori a misura e a corpo

Per i lavori del presente contratto fissati a misura, la contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi, depurati del ribasso offerto.

L'importo del compenso a misura verrà corrisposto mediante pagamenti in acconto per stati di avanzamento successivi come previsti nel capitolato speciale di appalto.

Per i lavori del presente contratto fissati a corpo,



la contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'importo del compenso a corpo verrà corrisposto mediante pagamenti in acconto per stati di avanzamento successivi come previsti nel capitolato speciale di appalto.

Art. 8 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

L'affidatario, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al dieci per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di



contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'affidatario, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica l'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016. Se l'affidatario non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, il Comune di GUALDO può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove l'affidatario non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dell'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti



previsti dall'art. dell'art.106, del D.Lgs. n.
50/2016.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle
disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016, qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento valutato sulla
base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si fa luogo a compensazioni,
in aumento o in diminuzione, solamente per l'eccedenza
rispetto al 10 per cento del prezzo originario, e
comunque in misura pari alla metà, alle seguenti
condizioni:

non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di
alterare la natura generale del contratto o
dell'accordo quadro;

le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite
di importo costituito da:

somme appositamente accantonate per imprevisti, nel
quadro economico dell'intervento, in misura non
inferiore all'uno per cento dell'importo dei lavori,
al netto di quanto già eventualmente impegnato



contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
eventuali altre somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;
somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne
sia stata prevista una diversa destinazione;
somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
all'infuori di quanto previsto nei punti precedenti
non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la
stazione appaltante;
la compensazione è determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento
al prezzo, determinata sulla base dei prezzi di cui
all'articolo 23, comma 7, rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla metà delle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente;
le compensazioni sono liquidate senza necessità di
iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro



i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

In deroga a quanto previsto nei precedenti paragrafi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 Gennaio 2022 convertito con Legge 28 Marzo 2022 n.25 c.d. "sostegni-ter", per i contratti relativi a lavori, in deroga all'articolo 106 comma 1 lett.a), quarto periodo, del D.Lgs. n.50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'ultimo paragrafo del presente articolo.

La compensazione è determinata applicando la



percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Per le finalità di cui sopra, si possono utilizzare:
le somme appositamente accantonate per imprevisti,
somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'uno per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

somme disponibili relative ad altri interventi



ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile.

A pena di decadenza, l'affidatario presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore



a quella riportata nel suddetto decreto ministeriale,
la compensazione è riconosciuta limitatamente alla
predetta inferiore variazione e per la sola parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80
per cento di detta eccedenza. Ove sia provata
dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una
variazione percentuale superiore a quella riportata
nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta
nel limite massimo pari alla variazione riportata nel
decreto Ministeriale, per la sola parte eccedente il
cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di
detta eccedenza.

Art. 10 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 207 del Decreto Rilancio 34/2020,
convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, sul
valore del contratto d'appalto verrà calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30
per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della
prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione



stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere altresì rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 11 - Pagamenti

All'affidatario verranno corrisposte le rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti,



contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute di legge, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore ad euro 160.000,00.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'affidatario e comunque non imputabili al medesimo, l'affidatario può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al Capitolato Speciale di Appalto.

Per il pagamento in acconto e a saldo si fa riferimento a quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto.

I pagamenti sono comunque subordinati all'esito positivo dell'acquisizione del DURC e delle altre verifiche previste di legge. I pagamenti di cui sopra non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.P.R. 602/73, Art. 48-bis, per i pagamenti di importo superiore alle soglie previste dalla normativa vigente, verifica la



regolarità fiscale dell'operatore economico secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 4 del D.Lgs 50/2016. Qualora il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento e provvederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Resta inteso che l'affidatario non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Art. 12 - Ritardo dei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale, spettano all'affidatario gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero LL.PP., di concerto con il Ministero del Tesoro. È facoltà dell'affidatario, trascorsi i termini di cui al Capitolato Speciale di



Appalto, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato. In alternativa, è facoltà dell'affidatario, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 13 - Consegna dei lavori - termini per l'inizio, l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori - sospensione dei termini

Ai sensi del capitolato speciale regolante l'appalto, il termine utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 360 (diconsi giorni trecentosessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.



Ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13, art. 32 del Codice, e dell'art. 8 del D.L. 76/2020, fino alla data del 30 giugno 2023, la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui al primo periodo, è riconosciuto a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni contrattuali assunte. Il premio di cui al presente comma è calcolato con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto fino all'importo massimo disponibile come individuato nel quadro economico di progetto.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio a quanto previsto dal Capitolato Speciale di appalto.

Art. 14 - Programma dei lavori

L'affidatario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo degli stessi, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, nel quale siano riportate,



per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

Art. 15 - Ordine dei lavori

L'affidatario ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. Questa si riserva la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l'affidatario possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

Art. 16 - Sospensioni e riprese dei lavori



Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

La sospensione potrà altresì essere ordinata, per motivi di pubblico interesse o di necessità dal Responsabile del procedimento.

Qualora la sospensione o le sospensioni (se più di una) si estendano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva dell'appalto, o comunque superiore a sei mesi complessivi, l'affidatario potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; ove tale scioglimento non sia accettato dall'Amministrazione, l'affidatario avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nel verbale di ripresa dei lavori sarà indicato, a cura del Direttore dei lavori, il nuovo termine contrattuale. Le contestazioni dell'affidatario in merito alle sospensioni dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.



Art. 17 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille sul netto contrattuale.

Il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori di cui sopra è addebitabile anche nei casi di lavorazioni specifiche o parziali eseguite in ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma.

L'applicazione della medesima penale giornaliera è prevista anche in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui all'art. 47, comma 3, 3-bis, 4, del D.L. n.77/2021, come convertito dalla L. 108/2021.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo insede di collaudo finale. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse



dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi e/o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei precedenti commi, in deroga alle previsioni dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto stabilito dall'art. 50 del D.L. 77/2021, non possono superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Qualora l'importo complessivo delle penali superi la predetta percentuale, trova applicazione il Capitolato Speciale di Appalto, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per



negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali previste.

**Art. 18 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita
manutenzione**

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento di regolare esecuzione e



l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il certificato di verifica di conformità assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante. Il silenzio della stazione appaltante protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'affidatario risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante di chiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Per l'eventuale risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. Qualora nei



confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/56 n. 1423, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune di GUALDO, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In presenza del comportamento dell'affidatario che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni



per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'affidatario o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento il quale, a permanenza dell'inadempimento, delibera la risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme in materia.

Art. 20 - Clausola risolutiva espressa



Il presente contratto è immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. qualora le transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione contrattuale siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a.

**Art. 21 - Recesso dal contratto e valutazione del
decimo**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 30 giorni, decorsi i quali il Comune di GUALDO prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

**Art. 22 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva**

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti con il presente contratto, l'affidatario presta apposita garanzia fideiussoria (garanzia definitiva), ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 693.071.0000000462 del 30.11.2022 rilasciata dalla



società VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A., agenzia di
Servigliano, per l'importo di euro 58.425,41 (euro
cinquantottomilaquattrocentoventicinque/41) anziché
euro 116.850,83 (euro centosedicimilaottocento
cinquanta/83), in applicazione delle riduzioni
previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data
dell'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. La cauzione viene prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all'appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque
la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione
Aggiudicatrice ha inoltre il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica



dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 23 - Garanzia responsabilità verso terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, l'affidatario produce polizza assicurativa C.A.R. n. 693.036.0000905417 del 30.11.2022 rilasciata dalla società VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A., agenzia di Servigliano, per l'importo di euro 513.992,00 (euro cinquecentotredicimila novecentonovantadue/00), al fine di tenere indenne l'Amministrazione dai danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato



di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 24 - Adempimenti in materia di lavoro

dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 25 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del



presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'affidatario deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione suddetta, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'affidatario prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, potrà presentare all'Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l'esecuzione dei lavori, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 95 dello stesso decreto.

Art. 26 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, i lavori



che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente in materia.

Art. 27 - Controversie

Qualora, a seguito di iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il RUP promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. lgs. n. 50/2016 e smi. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del Codice; lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio è quello di Macerata.

Art. 28 - Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall'ordinamento



ed in particolare dal Regolamento e dal D.Lgs. n.

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:

Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori: ing. Gianvittorio Antenucci

Direttori dei lavori: Arch. Marco Scalella

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

Ing. Attilio Mogianesi

Direttori operatori e Ispettori di cantiere, da nominare e comunicare all'affidatario, a cura dell'Amministrazione appaltante.

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Affidatario per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.

Art. 29 - Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D. lgs. n. 159/2011, l'appaltatore



attesta l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli articoli 6 e 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Art. 30 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'affidatario dichiara: che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'affidatario e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti del Comune di GUALDO; di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Comune di GUALDO, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'affidatario che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con questo Ente per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione



dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 31 - Criteri Ambientali Minimi

L'affidatario nell'esecuzione delle opere è tenuto al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui D.M. 11 ottobre 2017 e secondo quanto specificato negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 32 - Direttive sul rispetto delle pari

opportunità di genere e generazionali e

sull'inclusione lavorativa delle persone con

disabilità

L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'affidatario si obbliga, altresì, al rispetto dei requisiti necessari e gli ulteriori requisiti premiali in materia di pari opportunità così come definiti dal Bando di gara e/o lettera d'invito e dichiarati in sede di gare, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 47 del D.L. 77/2021.

La mancata osservazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una



sanzione giornaliera pari allo 0.6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Ai fini della definizione complessiva delle penali applicate ai sensi del presente articolo, trova applicazione quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 33 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da:



- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo



nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. lgs. n. 196 del 30/06/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati, sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come "Responsabile del trattamento dei dati" in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

**Art. 34 - Spese di registrazione e trattamento
fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'affidatario. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al



presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10,00 per cento, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86.

Io, Segretario Comunale richiesto, ricevo questo atto, scritto su n. quarantotto facciate con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, dei quali le parti dichiarano di essere a conoscenza, che viene riconosciuto conforme alle loro volontà e, in mia presenza, con me lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e s.m.i.

Il Resp. Ufficio Tecnico ing. Antenucci Gianvittorio

La Ditta Celi Costruzioni Srl - Legale Rappresentante
Massimiliano Celi

Il Segretario Comunale Rogante dott.ssa Tiburzi Sara